

# COMUNE DI VISANO

## STATUTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2003.

### ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 - Principi fondamentali

1. La comunità locale è ordinata in Comune ed è autonoma. Il Comune di Visano è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà.

#### Art. 2 – Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione, la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Svolge la sua funzione anche attraverso l'attività che può essere esercitata dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, economiche e sindacali alla amministrazione ed alla realizzazione di una politica delle pari opportunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita, la tutela della persona e della famiglia, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) la promozione di adeguate iniziative volte al formarsi di una cultura della giustizia, della tolleranza, della solidarietà, della non violenza e della pace;
  - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
  - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
  - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita con il coinvolgimento di tutte le realtà sociali.

#### Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni a Consorzi o Enti sovracomunali.

5. Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed enti locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti Pubblici.

6. Per la gestione di ogni nuovo compito, funzione o servizio attribuito da leggi o da provvedimenti amministrativi il comune dovrà preventivamente valutare la opportunità di utilizzare una delle forme di gestione associata e, solo a seguito di una motivata valutazione negativa, realizzerà una gestione in forma non associata.

#### **Art. 4 - Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del Comune si estende per kmq.11,20 (undici virgola venti) confinante con i Comuni di Calvisano - Acquafredda - Isorella e Remedello.
2. La sede Comunale è il Palazzo Civico.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### **Art.5 -Albo pretorio**

- 1) Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura degli atti pubblicati.
- 3) Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### **Art. 6 - Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Visano.
2. Lo stemma del Comune rappresenta un medico che porge acqua con le mani ad un fanciullo, su fondo argentato ed una stella azzurra in alto a sinistra; sovrastante c'è una corona in argento e rosso e lo stemma è contenuto in due rametti, uno di ulivo a sinistra ed uno di quercia a destra che si intersecano in basso avvolti da un drappo azzurro. Sottostante lo stemma vi è la scritta VISANO su un drappo azzurro.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale. Il gonfalone è un drappo partito di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con le iscrizioni in argento, recanti la denominazione del Comune. L'asta verticale in metallo cromato porta una cravatta con nastro tricolore.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

### **Parte I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE Titolo I Organi istituzionali**

#### **Art. 7 - Organi**

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

## **Il Consiglio Comunale**

### **Art. 8 - Elezione e composizione**

- 1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo della sua attuazione.
- 2) Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
- 3) Le norme relative alla composizione del Consiglio Comunale, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza, surroga e supplenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
- 4) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nel caso di surroga, all'atto della adozione della delibera consiliare di surroga.

### **Art. 9 - Funzioni**

1. Il Consiglio Comunale:
  - rappresenta la collettività.
  - determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente.
  - controlla la corretta attuazione delle scelte e degli indirizzi politici e di gestione dallo stesso determinati.
2. Esercita le funzioni volte a rendere effettiva l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali e da quanto previsto dall'art.42 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18.08.2002, n.267;

### **Art. 10- Sessioni e Convocazione**

- 1) L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42/2° comma lettera b) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- 3) Il Consiglio è convocato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
- 4) Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Consigliere Anziano.

### **Art. 11**

#### **Commissioni Consultive**

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2) Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
- 3) Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 5) Le sedute di norma non sono pubbliche.

### **Art.12**

#### **Attribuzioni delle Commissioni consultive**

- 1) Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni

dell'organo stesso.

2) Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3) La nomina del Presidente della Commissione è riservata al Consiglio Comunale.

5) Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune.

- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

### **Art. 13 - Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare:

a) la condizione degli eletti a norma di legge e dichiararne l'ineleggibilità qualora sussista una delle cause prevista dalla legge, provvedendo alle eventuali sostituzioni;

b) l'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti;

c) l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri e le indennità loro spettanti per l'esercizio delle funzioni sono regolate e stabilite dalla legge.

4. I Consiglieri esercitano azione di vigilanza ed impulso sulla attività della Giunta Comunale. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune o da Enti da esso dipendenti o nei quali comunque esso abbia parte, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dalla legge e dal regolamento. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal citato regolamento.

6. I Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati in rappresentanza dell'ente componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutti gli atti, questioni o materie di competenza del Consiglio Comunale ed hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

8. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco, qualora gli stessi si trovino implicati, per atti o fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado di giudizio purché non ci siano conflitti di interesse con il Comune.

### **Art. 14 - Doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e conoscitive, delle quali sono chiamati a far parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificazione scritta, sono dichiarati decaduti.

3. A tal fine i Consiglieri Comunali giustificano l'assenza al Sindaco entro i 15 giorni successivi alla riunione.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato, da

effettuarsi nei modi amministrativi a cura del Segretario, della proposta di decadenza. Prima della deliberazione il Consigliere ha il diritto di esporre le proprie ragioni.

### **Art. 15 - Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento da uno o più componenti.

2. A tal fine ciascun Consigliere, tre giorni prima della prima seduta del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, entro tre giorni dalla relativa deliberazione del Consiglio, fa pervenire al protocollo dichiarazione scritta di appartenenza ad un gruppo consiliare. In mancanza di detta dichiarazione, è iscritto nel gruppo avente la stessa denominazione della lista in cui è stato eletto. Nella prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco dà comunicazione delle dichiarazioni fatte pervenire dai Consiglieri e ciascun gruppo indica il capogruppo e l'eventuale sostituto.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

4. È istituita la Conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

### **Art. 16 - Prima seduta del Consiglio**

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto, che la presiede, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

3. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 6 consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

Per le adunanze di seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo l'adunanza di prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 5 consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere contenuta nell'invito di 1<sup>a</sup> convocazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si procede a:

- a) convalida dei Consiglieri e del Sindaco neo eletto;
- b) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio;
- c) comunicazione dei componenti della Giunta.

6. Entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

### **Art. 17 - Presidenza delle sedute consiliari**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Sindaco presiede l'adunanza del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento.
3. In qualunque ipotesi di assenza od impedimento del Sindaco l'adunanza del Consiglio è presieduta dal Vice - Sindaco o, in assenza, dal Consigliere presente più anziano d'età.

## **La Giunta Comunale**

### **Art. 18 - Composizione**

1. La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a quello posto dalla legge, scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, i quali abbiano i requisiti di eleggibilità alla carica di Assessori Comunali e per i quali non sussistano le cause di incompatibilità, stabilite dalla legge, per i Consiglieri Comunali.

### **Art. 19 - Cessazione dei singoli componenti**

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
  - a) morte;
  - b) dimissioni;
  - c) revoca;
  - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto per il tramite del protocollo dell'Ente al Sindaco il quale le comunica al Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione al protocollo, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo Assessore.
3. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della comunicazione al Consiglio.
4. La comunicazione al Consiglio delle dimissioni non comporta votazione da parte del Consiglio.
5. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
6. La decadenza è dichiarata al Sindaco, con provvedimento da comunicarsi al Consiglio entro e non oltre 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo Assessore.

### **Art. 20 - Organizzazione**

1. L'attività della Giunta Comunale è svolta solo collegialmente.
2. Gli Assessori svolgono collegialmente attività di supporto al Sindaco.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee e approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
5. La Giunta può proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un regolamento per l'esercizio della propria attività.

### **Art. 21 - Attribuzioni**

1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune.
2. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco definendo programmi, obiettivi, priorità, direttive e principi, ai quali deve conformarsi l'attività gestionale finanziaria, tecnica ed amministrativa del Segretario e dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Compie tutti gli atti che, in base alla legge ed al presente statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario ed ai responsabili degli uffici e servizi, adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
5. La Giunta attua gli indirizzi e le politiche generali espressi dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; esercita i poteri di indirizzo e di controllo propri

del livello funzionale che le è attribuito; compie gli atti di indirizzo politico - amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione e di indirizzo generale non rientranti tra quelli espressamente attribuiti al Consiglio Comunale dalla legge e dal presente Statuto; governa il processo di definizione di tutti i programmi intervenendo nel procedimento di formazione del bilancio e di preparazione e scelta di ogni altro documento di pianificazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. La Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell'Amministrazione comunale, assegna obiettivi generali ed analitici, ne controlla e verifica la realizzazione, sorveglia l'adeguatezza gestionale degli atti e dei comportamenti dai risultati attesi, assicura impulso e sostegno per il potenziamento dell'efficienza e della qualità delle attività, verifica, a mezzo di appositi nuclei di valutazione, i risultati ottenuti dal Segretario e dai responsabili degli uffici e servizi in rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati.

7. In particolare la Giunta:

- a) approva il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale nonché il progetto di conto consuntivo e li sottopone alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- b) fissa la data di convocazione dei comizi per lo svolgimento dei referendum consultivi che riguardino materie esclusivamente locali;
- c) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi del Comune;
- d) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- e) nomina commissioni comunali in tutti i casi in cui la relativa competenza non sia riservata per statuto o regolamento al Consiglio;
- f) incarica cittadini competenti professionalmente e con qualità morali e civiche irreprensibili a studiare, seguire, senza remunerazione, problemi o settori della vita associata, precisandone durata, contenuto, modi, mezzi, responsabilità, con l'obbligo di relazione alla Giunta nel corso ed al termine del mandato.

## **Art. 22 - Funzionamento**

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è convocata con atto informale dal Sindaco, che fissa l'ordine del giorno della seduta e la presiede.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
5. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva ogni decisione della stessa circa l'audizione, l'invito e la partecipazione, senza diritto di voto, di persone esterne ed in particolare di rappresentanti di enti, associazioni, aziende ed organizzazioni, in quanto interessati agli argomenti da trattare o in quanto in grado di fornire un contributo tecnico - informativo sugli argomenti stessi.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, ne redige i verbali con facoltà di farsi coadiuvare da un dipendente dell'Ente di sua fiducia e sottoscrive i verbali stessi unitamente a colui che presiede la seduta.

## **Il Sindaco**

### **Art. 23 - Figura del Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile ed il capo della amministrazione comunale che rappresenta; egli esercita le sue funzioni di capo dell'Amministrazione sin dal momento della proclamazione.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, che è condizione per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo.

3. Il Sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di Ufficiale di Governo.

4. Egli esercita inoltre le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

### **Art. 24 - Attribuzione di amministrazione**

Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) esercita la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico/amministrativa del Comune;
- c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nei termini stabiliti dalla legge;
- d) nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice - Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data del provvedimento, con contestuale comunicazione del provvedimento di nomina del nuovo assessore o dei nuovi assessori;
- f) coordina e promuove l'attività dei singoli assessori;
- g) assicura l'unità di indirizzo della Giunta;
- h) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, impartendo al Segretario Comunale ed ai responsabili direttive di carattere generale indicanti le priorità in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
- i) nomina secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione i responsabili degli uffici e dei servizi ed i dirigenti e collaboratori esterni ai quali affida il concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso compiti di gestione caratterizzati, da ampi poteri di autovalutazione ed autodeterminazione sui modi, sui mezzi e sui tempi per ottenere gli obiettivi stessi;
- j) controlla l'andamento della gestione affidata al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e/o dei responsabili;
- l) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;



m) fa pervenire al Segretario Comunale l'atto di dimissioni, perché il Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, da tenersi entro e non oltre 20 giorni, prenda atto della relativa comunicazione e della conseguente decadenza della Giunta Comunale e del Consiglio stesso.

### **Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza**

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazione ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti in tutto o in parte all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti in tutto od in parte al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) informa la cittadinanza su situazioni di pericolo per calamità naturali.

### **Art. 26 - Attribuzioni di organizzazione**

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare nelle sedute della Giunta Comunale che convoca e presiede;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva;
- f) concorda con gli assessori interessati le loro dichiarazioni pubbliche, che possano impegnare la politica della Giunta.

### **Art. 27 - Vice -Sindaco**

1. Il Vice - Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco tale incarico, all'atto di nomina della Giunta, per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vice - Sindaco scelto tra gli assessori esterni non può sostituire il Sindaco nelle funzioni di presidente, nè rappresentarlo in seno al Consiglio Comunale.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice - Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità.

## **Titolo II Organi burocratici**

### **Art. 28 - Segretario Comunale**

1. Il Comune di Visano ha un Segretario titolare, dipendente dalla apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

### **Art. 29- Direttore Generale**

1. Il Comune può dotarsi, nei casi previsti dalla legge, anche in convenzione con altri Enti, della figura del Direttore Generale.
2. Egli è nominato secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi dell'Ente (Consiglio e Giunta

Comunale) secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza ed è responsabile dell'attività gestionale in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e della Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- f) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

### **Uffici**

#### **Art. 30 - Principi strutturali ed organizzativi**

1. La struttura del Comune è articolata per aree funzionali, a loro volta suddivise in uffici, in modo tale da consentire l'individuazione e la nomina dei soggetti responsabili secondo quanto previsto dalla legge e dall'apposito regolamento.
2. L'organizzazione della struttura comunale è improntata al principio della massima flessibilità, in modo da garantire la piena efficacia nel perseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi politici.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture e dei mezzi operativi, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

### **TITOLO III Servizi**

#### **Art. 31 - Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozioni dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende o di società a prevalente capitale locale; nelle società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune potrà valutare la

possibilità di partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Comune può prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale.

## **TITOLO IV Controllo interno**

### **Art. 32 - Principi e criteri**

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili, dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare delle proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici delle gestioni e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

## **Parte II ORDINAMENTO FUNZIONALE Titolo I Partecipazione popolare**

### **Art. 33 - Partecipazione**

1. 1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. 2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative, cooperativistiche, e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. 4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di singoli cittadini su specifici problemi.

5. 5. L'Amministrazione comunale prevede di consultare le associazioni registrate operanti nel territorio comunale:

a) periodicamente, in sede di commissioni miste per aree tematiche (cultura, urbanistica e viabilità, ecologia, servizi socio-assistenziali, servizi pubblici, pubblica istruzione) o attraverso consulte permanenti;

- b) nella forma di conferenze straordinarie su iniziativa dell'ente e di associazioni, su problemi di interesse collettivo;
- c) a mezzo dell'audizione su specifici problemi su iniziativa dell'ente e di associazioni.

## **Capo I**

### **Iniziativa politica e amministrativa**

#### **Art. 34- Interventi nel procedimento amministrativo**

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovraindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

#### **Art. 35 - Istanza**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

#### **Art. 36 – Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione

qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

### **Art. 37 – Proposte**

1. Il venticinque per cento dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **Capo II**

### **Associazionismo e partecipazione**

#### **Art. 38 - Principi generali**

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione fra cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dallo Statuto, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 39 – Associazioni**

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.

#### **Art. 40 Organismi di partecipazione**

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri d'iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente a quelli esponenziali d'interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 41 – Incentivazione**

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativo, con la erogazione di contributi in denaro e/o la concessione in uso di immobili e locali da parte del Comune.

#### **Art. 42 - Partecipazione alle Commissioni consultive**

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, possono, invitare ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

#### **Art. 43 – Consiglio comunale dei ragazzi**

1. E' istituito il consiglio comunale dei ragazzi.
2. Esso promuove la partecipazione dei bambini aventi età inferiore a 12 anni e ne stimola l'educazione civica e la conoscenza del funzionamento delle istituzioni locali.
3. Con apposito regolamento il Consiglio comunale ne detta le modalità di istituzione e di funzionamento, nonché di elezione del sindaco dei ragazzi.

### **CAPO III**

#### **Referendum – diritti di accesso**

#### **Art. 44 - Referendum**

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. E' comunque prevista una sola consultazione referendaria annuale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) in materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- d) su atti e provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
- e) su atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
- f) su regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- g) su atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
- h) revisione dello Statuto.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta Comunale, o su autonoma iniziativa, indice referendum consultivo con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il venticinque per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative della consultazione.

6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### **Art. 45 - Effetti del referendum**

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il referendum ha validità se vota almeno il cinquanta per cento più uno degli elettori.

#### **Art. 46 – Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### **Art. 47 - Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della pubblicazione dell'Albo pretorio, anche eventualmente dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

### **CAPO IV Difensore civico**

#### **Art. 48**

1. Titolare del ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale è innanzitutto il Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione locale.
3. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento dell'Amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire il corretto funzionamento delle istituzioni locali.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, assume le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

#### **Art. 49**

1. Al fine di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa controllati, è stato istituito l'ufficio del Difensore Civico a livello provinciale. La relativa funzione è di norma esercitata in forma associata o mediante convenzione con altri enti pubblici territoriali.

### **Titolo III Funzione normativa**

## **Art. 50 – Statuto**

1. Lo Statuto deve contenere le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il venticinque per cento del numero dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, per porre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

## **Art. 51 - Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto.
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti Locali. In tale caso la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio. La prima a seguito dell'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione. La seconda per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

## **Art. 52 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente statuto entra in vigore trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio. Successivamente dovrà essere inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la relativa pubblicazione. Ad avvenuta esecutività, il presente Statuto verrà portato a conoscenza della cittadinanza con idonee forme di pubblicità.